

San Marino li 27 febbraio 2025

A TUTTE LE  
SOCIETÀ SPORTIVE AFFILIATE  
SEDI

E P.C. **AL SETTORE ARBITRALE**  
SEDE

**ALL'UFFICIO DEL GIUDICE**  
**SPORTIVO**  
SEDE

### **Oggetto: Circolare n. 01/2025 – Divieto di fumo**

**Vista** la delibera del Consiglio Federale del 12.11.2014 con la quale è stato sancito il divieto assoluto di *“fumare in tutti gli ambienti e locazioni adiacenti gli impianti sportivi, ovvero negli spogliatoi e nel recinto di giuoco”*, resa nota a tutti i clubs affiliati alla F.S.G.C. con circolare del 13.11.2014;

**considerato** che si sono verificate numerose infrazioni al suddetto precetto;

**considerato**, altresì, che tale divieto è prescritto anche dagli Organismi internazionali relativamente alle competizioni di rispettiva competenza e, segnatamente, dall'art. 46, comma 3 del *“Regulations of the UEFA European Football Championship”*

Tutto ciò premesso e considerato

### **SI REITERA LA DELIBERA NEI TERMINI SOTTO RIPORTATI**

**E' severamente vietato fumare nel recinto di giuoco e nei luoghi immediatamente adiacenti, nonché negli spogliatoi. Tale divieto è esteso anche all'uso delle sigarette elettroniche.**

Nel caso di constatate violazioni a tale divieto, gli ufficiali di gara, anche su segnalazione di terzi, inviteranno gli eventuali trasgressori a cessare immediatamente il comportamento vietato. In caso di rifiuto o di recidiva, provvederanno ad espellere il trasgressore dal recinto di gioco, dai luoghi immediatamente adiacenti o dai locali spogliatoi ed a segnalare l'infrazione all'Organo competente.

I Club ritenuti responsabili della accertata trasgressione, posta in essere dai propri tesserati, saranno puniti dall'Organo competente con una sanzione pecuniaria da **€. 200,00 (Euro duecento/00)** ad **€. 500,00 (Euro cinquecento/00)**. Tale sanzione sarà raddoppiata se l'infrazione al divieto è stata commessa in presenza di minori e/o di donne in stato di gravidanza.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Luigi Zafferani*

